GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — **ROMA** — SABATO 26 AGOSTO — **NUM. 201**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **479** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 5 luglio 1882 n. 853 (serie 3ª), sugli stipendi ed altri assegnamenti agli ufficiali militari ed agli impiegati civili della R. Marina;

Vista la legge 30 giugno 1892 n. 325, portante modificazioni a quella suddetta;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1887 num. 5155 (serie 3ª), sugli assegnamenti di viaggio e missione;

Visto il R. decreto 4 dicembre 1890 num. 7312 (serie 3ª), sulle paghe ed altre competenze al Corpo Reale equipaggi;

Sentito il Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli assegnamenti di viaggio e di missione al personale militare della R. Marina, sono fissati dalla tariffa annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina.

Art. 2.

Questa tariffa è estesa, per le missioni, anche agli impiegati civili della R. Marina, mentre pei loro trasferimenti, da una all'altra sede, nulla è innovato a quanto dispone il R. decreto 1º novembre 1876 n. 3450.

Art. 3.

Per l'applicazione del presente decreto, che andrà in vigore col 1º settembre 1893, apposite istruzioni saranno emanate dal Ministro della Marina.

Art. 4.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1893.

UMBERTO.

C. A. RACCHIA.

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA-NICOLINI.

Tariffa degli assegnamenti di viaggio e missione dovuti al personale della R. Marina.

GRADI	Soprassoldo giornaliero – a terra – nello Stato	Soprassoldo giornaliero – a terra – all' Estero	Soprassoldo giornaliero – a bordo di navi di commercio	Mezzi di trasporto – Per la persona del militare – Prezzo di un posto – sulle ferrovie – nello Stato	Mezzi di trasporto – Per la persona del militare – Prezzo di un posto – sulle ferrovie – all' Estero	Mezzi di trasporto – Per la persona del militare – Prezzo di un posto – sul mare – compreso il vitto	Mezzi di trasporto – Pel bagaglio sulle ferrovie – nello Stato, prezzo di trasporto delle infrascritte quantità – in caso di missione	Mezzi di trasporto – Pel bagaglio sulle ferrovie – nello Stato, prezzo di trasporto delle infrascritte quantità – per trasferimento di residenza, per imbarco e sbarco	Mezzi di trasporto – Pel bagaglio sulle ferrovie – all' Estero	Mezzi di trasporto – Sulle vie ordinarie – Per ogni chilometro – nello Stato	Mezzi di trasporto – Sulle vie ordinarie – Per ogni chilometro – all' Estero	Compenso speciale in caso di trasferimento di residenza – Per ogni chilometro di percorso – pel militare	Compenso speciale in caso di trasferimento di residenza – Per ogni chilometro di percorso – per la moglie e per ciascun figlio minorenne o figlia nubile	Maggior compenso giornaliero durante le missioni per tagli o i legnami nei boschi o nelle foreste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Lire	Lire	Lire	classe	classe	classe	Kig.	Kig.		Lire		Lire	Lire	Lire
Ufficiale ammiraglio o gradi corrispondenti	20	40	5	1ª	1ª	1ª	100	300	La spesa è rimborsata a piè di lista nel limite del peso stabilito per ogni grado	0,25	La spesa effettiva è rimborsata a piè di lista	0,20	0,12	3
Ufficiale superiore o gradi corrispondenti	12	25	3	1ª	1ª	1ª	80	250		0,20		0,16		
Tenente di vascello e gradi corrispondenti	8	20	2	2ª	1ª	1ª	60	200		0,15		0,12		
Sottotenente di vascello, Guardiamarina o gradi corrispondenti.	6	16	2	2ª	1ª	1ª	50	200		0,12		0,10		
Sott'Ufficiale corrispondente a Capo di 1ª classe	3	10	»	2ª	2ª	2ª	»	80		0,10		0,05 se ammogliato o vedovo con prole	0,05	
Sott'Ufficiale corrispondente a Capo di 2ª o 3ª classe e 2° capo.				3ª	2ª	3ª	»	60						
Graduato corrispondente a sottocapo	2	6	»	3ª	3ª	3ª	»	40						
Comune	1	3	»	3ª	3ª	3ª	»							
Impiegati civili se lo stipendio raggiunge le . . . . . L. 9000	20	40	5	1ª	1ª	1ª	100	per imbarco 200						
Id. sorpassa . . . . L. 4000	12	25	3	1ª	1ª	1ª	80							
Id. da L. 3200 a . L. 4000	8	20	2	2ª	1ª	1ª	60							
Id. da L. 2000 a meno di L. 3200	6	16	2	2ª	1ª	1ª	50							
Id. inferiore a . . L. 2000	4,80	12	1,20	2ª	1ª	1ª	40							

NOTE. — *A*) Il soprassoldo nei casi di missione nello Stato è ridotto a metà dopo 30 giorni di continuata permanenza in una stessa località, salvo che il Ministero, per circostanze speciali, non decreti altrimenti.

Dopo altri 30 giorni potrà essere pagato in una misura anche inferiore alla metà per determinazione del Ministero. Quando una missione viene compiuta senza pernottare fuori della propria residenza, è corrisposta la metà del soprassoldo. Una quota di soprassoldo può il Ministero concedere per le destinazioni o speciali incarichi pei quali ne riconosca il bisogno.

B) Nei casi di missione all'estero, il soprassoldo potrà, per determinazione del Ministero, essere ridotto, ma non oltre alla metà. Potrà per le missioni all'estero essere dato il rimborso a *piè di lista* delle spese sostenute dall'ufficiale, quando, per la specialità della missione, il Ministero credesse opportuno di non applicare la tariffa. In questo caso le spese dovranno essere, per quanto è possibile, documentate.

C) Al personale della Regia marina in missione per conto d'amministrazioni diverse o di privati, purchè autorizzato, competono le indennità stabilite dalla presente tariffa.

D) Non è dovuta indennità bagaglio se la missione si compie passando una sola notte fuori di residenza.

E) Quando la distanza in qualunque modo percorsa dal punto di partenza a quello di arrivo, non sia maggiore di cinque chilometri, non spettano indennità, tranne che il Ministero, per speciale condizione di luoghi, disponga altrimenti, ed allora sarà dato il quarto del soprassoldo.

F) Se nel prezzo del biglietto pei viaggi sul mare non è compreso il vitto, si rimborsa il prezzo stabilito per la mensa di bordo secondo la classe.

Se a bordo non si preparano mense regolari per i passeggeri, al militare è dovuto, in compenso dell'intero vitto a cui deve provvedere e di ogni altra spesa, il soprassoldo di terra per lo Stato, ed in questo caso non riceve, se ufficiale, il soprassoldo di bordo.

G) L'indennità chilometrica spetta alla famiglia sempre quando questa effettui materialmente il viaggio in conseguenza del cambio di residenza del proprio capo. — Pei figli minori di anni tre non compete l'assegno chilometrico fissato pei casi di trasferimento di residenza.

H) Si considerano casi di trasferimento di residenza le traslocazioni fra i Dipartimenti marittimi, la capitale, gli stabilimenti ed istituti militari e gli uffici distaccati, nonchè la destinazione presso la Casa militare di S. M. il Re e dei Reali Principi.

Tutte le destinazioni di cui sopra s'intendono sempre entro i confini dello Stato.

Roma, 2 luglio 1893.

Il Ministro della Marina
C. A RACCHIA.

Il Numero **480** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto ministeriale:*

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 2 luglio 1893;

Decreta:

Sono approvate le qui unite istruzioni per l'applicazione del R. decreto 2 luglio 1893 ed annessa tariffa sugli assegnamenti di viaggio in servizio e di missione dovuti al personale della R. Marina.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Roma, addì 2 luglio 1893.

C. A. RACCHIA.

Visto, *Il Guardasigilli:* SANTAMARIA-NICOLINI.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO IN DATA 2 LUGLIO 1893, SUGLI ASSEGNAMENTI DI VIAGGIO IN SERVIZIO E DI MISSIONE DOVUTI AL PERSONALE DELLA R. MARINA.

Soprassoldi speciali

Movimenti giornalieri e brevi gite fra le sedi di dipartimento, comandi o uffici distaccati e località circostanti.

Art. 1.

È dovuto il solo rimborso della spesa di trasporto personale per quei movimenti, che si eseguiscono nel corso della giornata tra le sedi di dipartimento, comandi, o uffici distaccati e residenza assegnata, e località circostanti, ancorchè la distanza rispettiva sia superiore ai cinque chilometri.

Compete tuttavia, oltre al trasporto personale, anche il quarto del soprassoldo per le gite alla polveriera della Madonna del Monte, alla rada di Spignon nel 3° dipartimento, quelle a Pozzuoli, a Capo Miseno ed a Castellammare nel 2° dipartimento ed a Porto Venere nel 1°; nonchè per le altre località che potessero, a seconda del caso, essere determinate dal Ministero.

Ai capi degli uffici tecnici di Genova, Livorno e Terni, agli ufficiali ed impiegati della R. marina ivi destinati e considerati come in missione nel Regno, è assegnata una indennità giornaliera pari al quarto del soprassoldo stabilito dal presente decreto, qualunque sia la durata della loro residenza.

Al personale lavorante delle direzioni dei lavori ed agli amanuensi, è concessa la gratificazione giornaliera di L. 1,50, oltre la mercede della propria classe per tutti i giorni, compresi i festivi.

Per le gite giornaliere di carattere continuativo da Genova lungo la Liguria, è dovuto il solo rimborso della spesa di trasporto.

Sarà concesso il quarto del soprassoldo quando per compiere la missione avuta si percorrano oltre 30 chilometri fra andata e ritorno.

Art. 2.

Computo delle distanze.

Le distanze si calcolano valendosi dell'itinerario generale militare, e del prontuario generale pei trasporti militari sulle ferrovie.

Se la distanza non è conosciuta, l'ufficiale o l'impiegato dovrà farsi rilasciare dal Sindaco del comune, ove si è recato, apposita dichiarazione constatante in chilometri la distanza percorsa.

Art. 3.

Interruzioni nei viaggi nelle missioni.

E' sospesa ogni indennità quando si interrompe, anche per poco, il viaggio, o la missione, tranne pei casi di forza maggiore.

Dà luogo alla sospensione dell'indennità durante il viaggio o la missione, il fruire di licenza ed il passare agli arresti, mentre si considerano casi di forza maggiore la mancata coincidenza di treni, l'interruzione di ferrovia, l'attesa di piroscafi ecc., purchè ciò sia debitamente giustificato.

Nel caso di malattia sopraggiunta durante la missione, il Ministero si riserva di determinare, volta per volta, a seconda dell'entità della malattia stessa, e delle cause che possono averla prodotta, il trattamento che dovrà essere usato.

Art. 4.

Scelta della via più breve.

Nei viaggi si deve tenere la via più breve sia per terra, che per acqua.

Art. 5.

Tappe sulle ferrovie e sulle vie ordinarie.

Nei viaggi sulle ferrovie è considerato come una tappa, e determina quindi il diritto ad una giornata di soprassoldo il percorso di chilometri 350; la frazione si considera come tappa intiera.

È tappa sulla via ordinaria il cammino di 25 chilometri.

Quando si percorrono tratti di via ordinaria e di ferrovia si tien conto che il rapporto dell'una all'altra tappa sta come 1 a 14.

Art. 6.

Computo dei prezzi di trasporto.

I prezzi di trasporto sul mare, sui laghi, sulle ferrovie o tramvia sono, nello Stato, desunti dalle tariffe o dalle convenzioni vigenti. In

mancanza di tariffe è rimborsata la spesa effettivamente incontrata, salvo quanto è detto all'art. 58 per la bassa forza.

All'estero i prezzi sono desunti dalle tariffe locali.

Art. 7.

Rimborso della spesa bagaglio.

Il quantitativo del bagaglio sarà conteggiato sempre per intiero e rimborsato in ragione dei prezzi della tariffa militare, qualunque sia a quantità che le convenzioni consentano di trasportare colla ferrovia a prezzo ridotto.

Nei viaggi all'estero il trasporto bagaglio sarà conteggiato a norma delle tariffe locali, nei limiti però del peso stabilito, secondo i casi, dalle colonne 8 e 9 della tariffa, restando subordinate all'approvazione del Ministero le altre spese straordinarie di missione, da conteggiarsi distintamente a *piè di lista*, come dalla nota *B* della tariffa.

Art. 8.

Mezzi gratuiti di trasporto.

Non si ha diritto ad alcuna indennità di trasporto quando i mezzi materiali sono forniti dallo Stato.

Art. 9.

Missioni nei boschi e nelle foreste per taglio di legnami.

Il maggior compenso giornaliero nelle missioni per taglio di legnami è dato per far fronte ad ogni spesa di trasporto, durante la martellatura delle piante e le altre operazioni nei boschi, e foreste.

Art. 10.

Viaggi in comitiva sulle vie ordinarie.

Quando più persone si trovino a viaggiare insieme sulla via ordinaria, sia nello Stato che all'estero, sarà rimborsata al solo capo della comitiva, la spesa complessiva di trasporto, effettivamente incontrata, cessando in questo caso il diritto all'indennità chilometrica fissata dalla tariffa pei viaggi sulla via ordinaria nello Stato.

Art. 11.

Spesa di vettura.

Le spese di vettura nello Stato non possono essere rimborsate che con speciale autorizzazione del Ministero.

Quelle fatte all'estero sono rimborsate a *piè di lista*.

Per le comitive si eseguirà quanto prescrive il precedente articolo 10.

Art. 12.

Documenti di viaggio.

Il foglio di via, sarà conforme al modello stabilito per gli ufficiali e per la bassa forza.

In ognuno di questi fogli devono essere apposte le seguenti indicazioni e quelle altre che, secondo i casi, fossero giudicate opportune per agevolare la liquidazione della nota delle indennità:

1° il luogo di destinazione e il motivo del viaggio, cioè, se per cambio di residenza in seguito a nuova destinazione, per imbarcare, per sbarcare, o per missione;

2° il giorno reale della partenza, dell'arrivo o ritorno, e per la bassa forza se di mattina, o di sera;

3° la somma anticipata;

4° il mutamento d'itinerario e la ragione;

5° la facoltà di viaggiare sulle ferrovie, o sulle navi del commercio in classe non dovuta al grado, e la ragione.

Ognuno dovrà viaggiare provveduto dei certificati stabiliti per ottenere il ribasso sul prezzo di trasporto a norma delle convenzioni vigenti tra lo Stato e le Società ferroviarie, o di navigazione.

I fogli di via ed i certificati predetti dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti, conforme è prescritto dall'art. 4, per la via più breve, tenuto conto, nei viaggi per mare, anche dei giorni di sosta passati per attendere il mezzo di trasporto.

Gli ufficiali ammiragli, e gradi corrispondenti hanno facoltà di firmare loro stessi il rispettivo foglio di via.

Art. 13.

Anticipazioni e pagamento delle indennità.

Le anticipazioni agli ufficiali ed impiegati che debbono mettersi in viaggio, saranno limitate alla spesa pel trasporto personale e del bagaglio, e quelle per i marinari e graduati comprenderanno anche il soprassoldo per le giornate di viaggio.

Agli ufficiali trasferiti di residenza potrà essere anticipata anche l'indennità chilometrica, loro dovuta di diritto, sempreché però le anticipazioni in totale non oltrepassino la paga di un mese.

A viaggio finito, od a missione compiuta dall'ufficiale, o dall'impiegato, si compila, in doppio esemplare, la nota delle indennità conforme al qui unito modello e la si trasmette all'autorità incaricata del pagamento, unendovi il foglio di viaggio e gli altri documenti, che eventualmente fossero necessari.

Pel militare di bassa forza devesi rimettere al Corpo il foglio di via giustificativo delle indennità.

Ogni nota d'indennità deve essere presentata entro il termine di due mesi, trascorso il quale non si può più pagare, se non interviene l'autorizzazione del Ministero.

Nelle missioni di servizio, che importino una lunga assenza, la nota delle indennità può essere prodotta al termine di ciascun mese, anzichè a missione compiuta. In questo caso sarà rilasciato altro foglio di via, il quale dovrà riferirsi al precedente, indicando sempre il giorno in cui ebbe principio la missione.

Art. 14.

In missione per lavori idrografici.

Il soprassoldo di viaggio, o missione a terra, calcolato sempre integralmente, viene cumulato col soprassoldo speciale stabilito per gli addetti ai lavori idrografici, dal giorno in cui il Ministero notificherà di avere aperto la campagna, fino al suo termine, tranne per le giornate di presenza a bordo, a norma delle disposizioni amministrative sul servizio idrografico.

Art. 15.

Casi nei quali si può viaggiare in classe superiore a quella assegnata al grado.

Spetta il posto di 1ª classe sulle ferrovie nello Stato all'ufficiale inferiore, che viaggia in compagnia di ufficiale superiore, o generale, e così pure in compagnia di funzionari civili con rango corrispondente a quello di ufficiale superiore, o generale.

Recandosi all'estero un ufficiale inferiore ha diritto al posto di 1ª classe sulla ferrovia, dal punto di partenza nello Stato, e al ritorno fino all'arrivo nella sua sede.

Spetta il posto di 2ª classe sulle ferrovie al militare di bassa forza, che, non avendovi diritto, debba viaggiare in treni non aventi la 3ª classe, o quando, per speciali circostanze di malattia o di servizio, sia necessario.

Sui piroscafi, nelle circostanze medesime, potrà essergli concesso un posto speciale intermedio fra la 2ª e 3ª classe.

Art. 16.

Indennità chilometrica per trasferimento di residenza.

Il compenso speciale chilometrico per i casi di cambio di residenza a terra è computato sulla distanza più breve, che intercede fra l'antica e nuova residenza.

Qualora il trasporto sia fatto con R. nave, non sarà dovuta indennità chilometrica, come a termine dell'art. 8, non è dovuta l'indennità di trasporto; di ciò si dovrà fare menzione nei documenti di viaggio.

Art. 17.

Soprassoldo a terra — computo.

Spetta il soprassoldo a terra all'ufficiale, che si assenta dalla propria residenza, per missione temporanea, nei viaggi per trasferimento, per imbarcare e sbarcare e negli altri casi specificati dalle presenti istruzioni.

Il soprassoldo non si cumula col trattamento tavola di bordo, salvo il disposto dell'art. 21. Esso è dovuto all'ufficiale dal giorno della partenza fino a quello incluso dell'arrivo a destinazione, se trattasi di trasferimento di sede, e d'imbarco o sbarco, e fino al ritorno in residenza se trattasi di missione, dovendosi in ogni caso osservare il disposto dall'art. 5 circa il computo della tappa.

Per gli effetti della riduzione del soprassoldo le giornate di viaggio

non sono computate nei periodi delle missioni, e per ogni nuova località ove l'ufficiale si rechi, si considera un nuovo periodo.

Qualora l'avente diritto all'indennità di missione, la debba interrompere per qualsivoglia ragione, ritornando nella istessa località una o più volte, non potrà ricevere l'indennità intera, oltre i 30 giorni, dovendosi il tempo passato in missione considerare sempre, ed in ogni caso come continuazione di missione.

La riduzione del soprassoldo all'estero potrà aver luogo nel caso di missione di lunga durata, o di ufficiale inviato all'estero per sua istruzione.

Il Ministero, ove lo creda opportuno, potrà ridurre l'indennità giornaliera anche al disotto della metà, di cui è fatta menzione nella lettera *A* tariffa degli assegnamenti, ecc.

La decorrenza relativa avrà luogo con la data che sarà indicata dal Ministero.

Art. 18.

Prove in genere a bordo di RR navi.

Per l'ufficiale destinato a far parte di Commissioni per prove di qualunque genere a bordo di RR. navi in armamento, o riserva è conteggiato, nella contabilità di bordo rispettiva, il trattamento tavola di ufficiale di passaggio stabilito per il proprio grado, a favore della mensa che lo accoglie, e semprechè le prove non abbiano luogo sugli ormeggi.

Nella posizione di disponibilità e di disarmo non è dovuta alcuna indennità all'ufficiale incaricato di assistere alle prove.

L'ufficiale comandato ad assistere a prove fuori la sua residenza, conserva il diritto al soprassoldo di missione, ancorchè per la posizione di armamento o riserva della nave, sia per esso conteggiato il trattamento tavola di passaggio.

Art. 19.

Commissioni di collaudazione di RR. navi costruite dall'industria privata. Commissioni di esami a bordo di RR. navi.

Gli ufficiali che, senza allontanarsi dalla propria residenza d'ufficio, sono destinati ad eseguire prove, o a collaudare navi costruite dalla industria privata per la R. marina, oppure a far visite a bordo di piroscafi del commercio, hanno diritto alla metà del soprassoldo per i giorni impiegati nell'adempimento di questi incarichi.

Un quarto del soprassoldo spetterà quando trattasi di eseguire prove su torpediniere e navi di uso locale, o di dare a bordo esami ad allievi macchinisti.

Art. 20.

Soprassoldo a bordo di navi del commercio.

Il soprassoldo stabilito nella colonna 4ª della tariffa è dovuto agli ufficiali *di passaggio* su navi del commercio, oltre il diritto alla mensa di prima classe.

Questo soprassoldo è dovuto dal giorno dell'imbarco fino a quello dello sbarco, purchè non si cumuli con altre competenze di terra, o di bordo.

Qualora nel prezzo di passaggio su dette navi non sia compreso il vitto, l'ufficiale avrà diritto all'intero soprassoldo nello Stato, ancorchè il viaggio si compia in acque estere, o al rimborso della spesa effettiva del vitto in base al conto rilasciato dalla nave.

Se a bordo di queste navi nel prezzo del biglietto di trasporto e del vitto non vi è compreso il vino, competono all'ufficiale L. 2 al giorno in più del soprassoldo di sopra indicato.

Art. 21.

Missioni a terra degli ufficiali imbarcati.

I comandanti in capo, i capi di stato maggiore di forza navale ed i comandanti di Regie navi, che si assentano da bordo per missioni, hanno diritto, per tutta la durata della missione stessa, oltre a tutte le rispettive competenze di bordo, alla metà del soprassoldo nello Stato e ai due terzi del soprassoldo medesimo se all'estero.

Qualunque altro ufficiale, il quale temporaneamente si assenti da bordo per ragioni di servizio, perdendo il diritto per la durata della missione, al trattamento tavola e alla razione viveri, acquista titolo all'intiera soprassoldo di missione.

Nelle brevi assenze da bordo per ragioni di servizio, che permettono di prender parte alla mensa e di conservare tutti gli assegni di bordo, l'ufficiale non ha diritto a soprassoldo di missione, ma soltanto al rimborso delle spese cui dovesse sobbarcarsi pel suo trasporto personale, e da conteggiarsi tra quelle eventuali di bordo, tenuto presente il disposto dagli art. 10 e 11.

Art. 22.

Indennità chilometrica per trasferimento di residenza.

Il compenso speciale chilometrico per cambio di residenza nello Stato, stabilito dalla tariffa, è dovuto all'ufficiale che da una residenza a terra è trasferito ad altra pure a terra, e senza diritto a soprassoldo di missione, o di destinazione, in qualunque misura, sul luogo ove è traslocato.

Non sarà dovuto per conseguenza a chi si reca per imbarcare sopra una R. nave in qualunque posizione essa si trovi, nè ai destinati alle colonie, nè agli addetti navali all'estero.

Art. 23.

Indennità chilometrica alle famiglie.

Il diritto alla indennità chilometrica per cambio di residenza alle famiglie degli ufficiali è regolato, in massima, con le norme stabilite pei capi di esse.

È dovuta soltanto quando il trasporto della famiglia sia stato realmente eseguito, e sia giustificato da una dichiarazione del suo capo, con l'indicazione dei dati necessari per l'ammissione del relativo pagamento.

La famiglia dell'ufficiale trasferito di residenza, mentre egli trovasi imbarcato, od in missione, ha diritto alla indennità chilometrica dall'antica alla nuova residenza anche quando il viaggio sia stato eseguito precedentemente al cambio di destinazione.

Spetta l'indennità chilometrica per trasferimento alla famiglia dell'ufficiale morto in attività di servizio, che si rechi ad un nuovo domicilio entro i confini dello Stato. Alla domanda di pagamento di questa indennità la famiglia del defunto dovrà unire un certificato del sindaco, che constati l'arrivo nel domicilio eletto.

Se questa domanda è presentata dopo tre mesi dalla data dell'avvenuto trasferimento, o della morte dell'ufficiale, spetterà al Ministero di autorizzarne il pagamento.

Art. 24.

Per raggiungere il domicilio eletto a seguito di collocamento in aspettativa, disponibilità, riposo, ecc., o pel richiamo in servizio.

All'ufficiale collocato in aspettativa, disponibilità, posizione di servizio ausiliario, riposo o riforma, spetta il soprassoldo per i giorni di viaggio, il trasporto personale, l'indennità bagaglio della colonna 9 della tariffa e la indennità chilometrica di trasferimento per recarsi al domicilio eletto, e quando dalle dette posizioni, o da quella di riserva sia richiamato in servizio attivo, sempre quando abbia luogo effettivamente il viaggio.

Non spettano per altro indennità quando il collocamento in aspettativa, o in disponibilità sia provocato da interessi privati, o da punizione.

Non è neppure dovuta indennità chilometrica per cambio di residenza alle famiglie degli ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario, se essi rimangono in questa posizione meno di sei mesi.

Similmente l'ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario, non ha diritto ad indennità chilometrica per la famiglia propria, se il suo matrimonio fu celebrato dopo che egli abbandonò il servizio attivo.

L'ufficiale della riserva, che non sia ad un tempo in posizione di servizio ausiliario, se richiamato in servizio per propria istruzione, come dall'articolo 14 del regolamento approvato col R. decreto 6 maggio 1886, non ha diritto all'indennità per la famiglia.

In qualunque altro caso di richiamo, gli si applicano le disposizioni sancite dagli art. 16 e 17 del regolamento suddetto.

Art. 25.

Ufficiali revocati, dimissionati, ecc.

Agli ufficiali dimissionati, revocati, rimossi, o destituiti non spettano indennità di viaggio per recarsi al domicilio eletto.

L'ufficiale revocato però, se lascia la vecchia residenza per una

nuova, conserva il diritto a viaggiare a tariffa militare, nella classe che al suo grado compete.

L'ufficiale rimosso, che è soggetto agli obblighi di leva, ha diritto, per recarsi al domicilio eletto, alla indennità di viaggio stabilita per il marinaro, a carico dello Stato.

Art. 26.

Richiami dalla licenza.

Eccettuato il caso di emanazione d'ordine di richiamo generale per sospensione di licenza, l'ufficiale che dalla licenza viene richiamato alla sua sede, ha diritto alle indennità di viaggio dal luogo dove si trova, se nello Stato, e dal confine se all'estero, considerando il viaggio come fatto in missione.

Quando, cessate le ragioni del suo richiamo dalla licenza, gli è consentito di ritornarvi, acquista il diritto a indennità eguale a quella ricevuta.

Ricevendo un incarico da adempiere sul luogo stesso dove trovasi in licenza, l'ufficiale ha diritto al soprassoldo di missione per tutta la durata dell'incarico; non ha però diritto alle spese di viaggio, se terminato questo incarico, rimane in licenza.

Per aver diritto all'indennità di viaggio per interruzione di licenza, è condizione essenziale che questa sia *ordinaria*.

Art. 27.

Ufficiale senza destinazione che ha facoltà di domicilio fuori della residenza di ufficio (disponibile).

L'ufficiale senza destinazione, che abbia facoltà di risiedere fuori della sede dipartimentale, non ha diritto ad alcuna indennità di viaggio, nè andando, nè ritornando alla sede del suo ufficio.

Se però egli è incaricato di una missione fuori della sua residenza elettiva, od ufficiale, o è trasferito ad altra residenza, o imbarcato, ha diritto al trasporto personale, a quello del bagaglio stabilito, a seconda dei casi, e al soprassoldo giornaliero per il viaggio, o missione, prendendo come punto di partenza la residenza elettiva, se questa è più vicina al luogo dove fu comandato, in caso diverso la residenza di ufficio.

Nel caso però d'imbarco l'indennità bagaglio, ed in quello di trasferimento anche il compenso chilometrico, si devono calcolare dalla residenza ufficiale al luogo di destinazione.

L'ufficiale incaricato di una missione nel luogo del domicilio elettivo, acquista titolo al soprassoldo giornaliero per la durata della missione, con le norme stabilite.

Art. 28.

Ufficiali che stando imbarcati, o comunque assenti dalla propria residenza, sono trasferiti.

L'ufficiale, che mentre trovasi imbarcato, è cambiato di residenza, con esenzione di presentarsi alla sede cui prima apparteneva, ha diritto, *quando sbarca*, al soprassoldo, al trasporto personale e alla indennità bagaglio stabilita dalla colonna 9 della tariffa dal luogo di sbarco, fino a quello della nuova residenza ed al compenso chilometrico dall'antica sede. Ove per altro questa nuova residenza sia quella ove avviene lo sbarco, l'ufficiale avrà diritto soltanto al compenso chilometrico predetto.

In identico modo, a seconda dei casi su espressi, è trattato l'ufficiale che mentre trovasi comandato, è trasferito di residenza.

Se però egli avesse già ricevuto il maggiore quantitativo di bagaglio e il compenso chilometrico, quando si recò nel sito dove trovasi comandato, o destinato, il computo di queste due competenze sarà fatto da quest'ultimo luogo alla nuova residenza.

Finalmente se il cambio di residenza fu ordinato mentre l'ufficiale trovasi all'estero, egli, nel rimpatriare dovrà, salvo ordine in contrario, raggiungere per la via più breve la destinazione avuta, ed avrà diritto, oltre alle indennità di viaggio relative, al compenso chilometrico dall'antica alla nuova residenza.

Art. 29.

Addetti navali all'estero in missione e licenza.

L'ufficiale addetto navale all'estero, che debba rientrare temporaneamente in Italia per missione di servizio, ha diritto, tanto per la venuta in Italia, come per il ritorno all'estero, al trasporto personale ed al bagaglio stabilito per le missioni, non che al soprassoldo giornaliero stabilito per l'estero fino alla frontiera.

Entrando nei confini dello Stato avrà diritto all'indennità normale.

Nei casi di licenza di qualunque durata, da fruirsi nello Stato, l'ufficiale predetto avrà diritto alle competenze sopraindicate e con le stesse modalità per il solo viaggio dalla sua residenza all'estero, al luogo di licenza e viceversa.

L'addetto navale, godendo dell'intero soprassoldo per tutto il tempo che dura la missione, nei viaggi che fa, non può essere considerato come trasferito di residenza, ma bensì in missione.

Art. 30.

Ufficiali inviati in ospedali, stabilimenti di cura, in fortezza o citati come inquisiti ecc

L'ufficiale avviato ad ospedali o stabilimenti balneari per malattia contratta per ragioni di servizio, o in una fortezza per iscontare arresti, o citato a comparire come inquisito innanzi a commissioni di inchiesta, consigli di disciplina, o tribunali militari, ha diritto all'indennità pei soli giorni di viaggio, andata e ritorno, durante i quali è considerato, per l'applicazione della tariffa, come in missione.

Spettano ugualmente le indennità pei giorni di viaggio all'ufficiale, il quale essendo imbarcato, deve recarsi in un luogo di cura, anche se la malattia non provenga da cause di servizio — Se egli sbarca definitivamente, riceve la maggiore competenza di bagaglio.

Art. 31.

Ufficiale che si reca in licenza di convalescenza.

L'ufficiale che all'uscita dall'ospedale, ottiene una licenza di convalescenza per malattia proveniente da cause o eventi di servizio, ha diritto per i soli giorni di andata e di ritorno dal luogo di licenza, al soprassoldo e al trasporto personale e di bagaglio come in missione.

Art. 32.

Ufficiali ricoverati in ospedali all'estero — Rimpatrio.

L'ufficiale, che trovandosi imbarcato o comandato all'estero, è ricoverato in uno stabilimento di salute, non ha diritto a soprassoldo per tutto il tempo che vi resta.

L'erario sopporterà le spese di cura, ma all'ufficiale è addebitata quella quota giornaliera, che, a titolo di cura, gli sarebbe attribuita se fosse curato in uno spedale militare dello Stato, portandola in deduzione sul foglio competenze del corpo: uscito dallo stabilimento ha diritto alle competenze di viaggio per recarsi a destino.

Art. 33.

Ufficiale ricoverato in lazzaretti.

L'ufficiale che nel corso del viaggio od a viaggio finito, è trattenuto in un lazzaretto in conseguenza di quarantena, ha diritto al soprassoldo giornaliero durante la quarantena stessa fino al giorno in cui sia lasciato in libertà, o riprenda imbarco, quale compenso delle maggiori spese da lui sopportate.

Quando la contumacia sia scontata su le navi, con le quali ha fatto il viaggio, continua il trattamento di bordo, e qualora si tratti di navi del commercio, se le spese che provengono dal prolungato periodo di permanenza a bordo, siano superiori al costo del biglietto di passaggio, ne sarà fatto rimborso all'ufficiale.

Art. 34.

Ufficiali membri di commissioni, tribunali militari, citati come testimoni ecc.

L'ufficiale inviato fuori della propria residenza di ufficio per comparire, *non come inquisito*, avanti a commissioni o consigli di disciplina, commissioni d'inchiesta, o tribunali militari marittimi, o *per farne parte*, è considerato in missione, ed ha per conseguenza diritto al trasporto personale e del bagaglio di missione ed al soprassoldo giornaliero per tutta la durata del tempo rimasto fuori.

Eguale trattamento è fatto all'ufficiale inviato come membro di commissioni di esami, per la istruzione dei processi; per comparire avanti a Corte dei conti per giudizi su fatti d'indole amministrativa, contabile, o contenziosa; per comparire come testimonio avanti a preture, o tribunali civili delegati dai tribunali militari, e per recarsi a subire visita medica per riforma, giubilazione, od altro.

In quest'ultimo caso, ove l'ufficiale, od impiegato venga ricoverato in qualche spedale, si osserverà, per analogia, quanto prescrive l'ultimo paragrafo dell'art. 3.

Art. 35.

Ufficiali aggregati.

L'ufficiale, che senza cambiare ascrizione dipartimentale, riceve una destinazione ad altra sede di dipartimento, o di ufficio da questa dipendente, per un tempo indeterminato, ha diritto al soprassoldo di missione per i primi dieci giorni, dopo i quali è considerato come aggregato.

Art. 36.

Ufficiali che si trasferiscono ad assumere funzioni.

L'ufficiale destinato ad assumere funzioni o servizi in altre località, non ha diritto a soprassoldo pei giorni che precedono quello superiormente fissato per l'assunzione delle funzioni medesime.

Art. 37.

Ufficiali trasferiti di residenza e trattenuti all'antica destinazione.

L'ufficiale che, trasferito di residenza, è trattenuto per servizio all'antico suo posto, riceve, dal giorno in cui avrebbe dovuto trasferirsi all'altra sede, il soprassoldo giornaliero entro il limite massimo di giorni dieci.

Art. 38.

Ufficiale che, trasferito o destinato ad imbarcare, ottiene una licenza.

Se l'ufficiale che, trasferito di residenza o destinato a imbarcare, ottiene una licenza di qualunque durata, ed è lasciato disponibile sino al giorno del suo movimento, conserva il diritto a tutti gli assegnamenti di viaggio dall'antica alla nuova destinazione.

Lo stesso per l'ufficiale che sbarca.

Art. 39.

Per recarsi a sostenere esami di promozione.

L'ufficiale chiamato a sostenere altrove esame di promozione è, fino al ritorno, considerato come in missione.

Art. 40.

Ufficiali di nuova nomina e promossi a grado superiore.

Gli allievi della R. Accademia navale che, compiuti i loro studi, sono lasciati liberi in attesa della loro nomina ad ufficiale, hanno diritto per raggiungere la destinazione in seguito avuta, sia a terra che a bordo, al soprassoldo giornaliero, al trasporto personale e del bagaglio, colonna 9 della tariffa, per il viaggio dal luogo del domicilio della rispettiva famiglia, nello Stato, o dalla frontiera se all'estero.

Lo stesso trattamento compete agli ufficiali di nuova nomina, non provvenienti dall'Accademia navale.

Gli ufficiali di prima nomina, quelli promossi al grado superiore, dal dì successivo alla pubblicazione del decreto, godranno dell'indennità di viaggio stabilita per il nuovo grado, quand'anche il loro nuovo stipendio avesse una decorrenza posteriore.

Nei concorsi aperti fra giovani borghesi per conseguire l'idoneità per l'impiego di ufficiale, il Ministero dichiarerà, volta per volta, nella rispettiva notificazione, se intenda loro concedere qualche indennizzo.

Art. 41.

Per la resa dei conti e consegna di servizi, sbarcando in sede non propria.

Ai responsabili delle casse di bordo, che debbono rendere i conti della nave, da cui sono sbarcati, è concesso il soprassoldo giornaliero entro i seguenti limiti di tempo dal giorno dello sbarco:

giorni 10 per le navi con	401 e più uomini	forza tipica.
» 8 id.	201 a 400 id.	
» 4 id.	200 o meno id.	

Per le navi provenienti da campagne oceaniche della durata di oltre un anno, sono conceduti giorni 12.

Agli altri ufficiali di tutte le navi suddette, che debbono far consegna dello speciale loro servizio, è concesso il soprassoldo di soggiorno nel limite massimo di 4 giorni.

Al solo ufficiale macchinista, direttore della macchina, il tempo sopraindicato potrà ove d'uopo, essere protratto fino a 12 e più giorni.

Ogni ufficiale procurerà di farsi rilasciare dalla competente autorità, (nelle sedi dipartimentali dal rispettivo capo di Corpo), una dichiarazione constatante il tempo impiegato come sopra.

Istruzioni speciali per gl'impiegati civili e per gli agenti di basso servizio.

Art. 42.

Equiparazione a gradi militari per i viaggi in missione.

Gl'impiegati civili dipendenti dalla Amministrazione della R. marina, per i viaggi non compensati a norma del R. decreto 1° novembre 1876, hanno diritto alle indennità stabilite dalla tariffa, a seconda del rispettivo loro stipendio.

Per stipendio s'intende quello normale, esclusi gli aumenti sessennali ed ogni altro emolumento eventuale.

Gli agenti civili subalterni, come uscieri, guardiani di magazzino ed altri, ricevono, nei casi di missione le indennità stabilite per i sotto-ufficiali, che hanno grado inferiore a quello di 1ª classe.

Art. 43.

Bagaglio all'impiegato civile in ferrovia.

L'impiegato civile, che viaggia in ferrovia per recarsi ad imbarcare su R. nave, ha diritto al rimborso della spesa effettivamente incontrata per il trasporto del proprio bagaglio, entro i limiti del quantitativo indicato nella colonna 9.

Art. 44.

Commessi ai viveri.

I commessi ai viveri imbarcati su R. navi e su quelle noleggiate quando, nei casi non previsti dal capitolato di appalto, ricevono un incarico di R. servizio, hanno diritto alle indennità stabilite per i militari di bassa forza, in relazione dell'equiparazione di grado ad essi attribuita.

Art. 45.

Cuochi e domestici.

L'ufficiale, che si reca ad imbarcare, o che sbarca, ed ha personalmente diritto di tenere a bordo cuochi e domestici, potrà condurli al proprio seguito con lo stesso treno, se anche non vi fossero carrozze di 3ª classe, quando, per urgenza, non possa fare altrimenti.

Riceverà per essi il solo rimborso del trasporto personale, calcolato a tariffa convenzionale per i domestici di famiglia.

Alle stesse condizioni eguale rimborso sarà fatto, secondo le convenzioni relative, quando il viaggio si compie per via di mare.

Detta spesa sarà conteggiata dall'ufficiale nella propria nota d'indennità, indicando il nome e cognome delle persone di servizio, che eseguirono il viaggio.

All'estero l'ufficiale, che raggiunge una destinazione d'imbarco, o ne ritorna, avrà diritto al rimborso della spesa di trasporto per il numero di cuochi e domestici, assegnatogli dal regolamento.

Art. 46.

Trasferito di residenza e trattenuto all'antica sede.

Il contabile, ed in generale ogni impiegato civile avente carico di materiali o danaro, il quale, dopo la data del suo trasferimento ad altra residenza, debba rimanere all'antica per dare consegna o presentare rendiconti, non ha diritto ad alcun soprassoldo pel tempo che in cotal modo è trattenuto.

Art. 47.

Sott'ufficiale in congedo illimitato aspirante a scrivano locale.

I sott'ufficiali in congedo illimitato, aspiranti all'impiego di scrivano locale, quando vengono chiamati all'esperimento prescritto non hanno diritto ad alcuna indennità di viaggio, nè al rilascio dei documenti pel ribasso di trasporto, sia che risultino idonei, sia che ritornino al loro domicilio per non essere riusciti, o per volontaria rinuncia.

Istruzioni speciali pei militari di bassa forza

Art. 48.

Competenze di viaggio con bagaglio.

Spetta il soprassoldo, il trasporto personale ed il bagaglio ai militari di bassa forza:

a) per tutti i movimenti eseguiti durante il tempo, in cui trovansi in servizio, che importano cambiamenti di destinazione, imbarco o sbarco;

b) per recarsi al luogo pel quale avessero ottenuto licenza di convalescenza, eccedente il limite di due mesi;

c) per recarsi alla loro destinazione quando sono avviati in congedo, o in licenza in attesa di congedo, tranne il caso di cui all'art 243 del regolamento sulla leva;

d) per raggiungere il luogo di destinazione quando sono richiamati sotto le armi;

e) pei movimenti derivanti da destinazione alla spedizione idrografica.

In questo ultimo caso gli assegni di viaggio sono conteggiati dagli ufficiali addetti alla spedizione medesima nei giornali di campagna, tenendo conto del peso effettivo del bagaglio spedito e non della quantità stabilita dalla tariffa.

I militari di bassa forza trattenuti negli ospedali o manicomi oltre l'epoca del loro congedamento, conservano il diritto alle competenze di viaggio sopraindicate sino all'epoca in cui sono lasciati liberi di rimpatriare.

Art. 49.

Competenze di viaggio senza bagagli.

Spetta il soprassoldo ed il trasporto personale senza bagaglio:

a) all'inscritto di leva per recarsi dalla sede della capitaneria di porto, dalla quale fu arruolato, alla sede del corpo, o distaccamento, oppure all'ospedale dove fosse avviato in osservazione e dall'ospedale alla sede del corpo, o distaccamento.

Però agli inscritti esercenti navigazione o arti marinaresche sui laghi, o addetti a costruzioni navali, o a costruzioni di macchine o caldaie, domiciliati in luoghi distanti dalla sede del Consiglio di leva rispettivo, le competenze di viaggio predette sono dovute anche dal loro domicilio fino alla capitaneria del porto di arruolamento.

Agli inscritti, provenienti dal contingente della leva di terra, saranno pure dovute le indennità di viaggio dal capoluogo di mandamento del loro domicilio fino al distretto, e da questo fino al luogo di destinazione, con le modalità e le norme stabilite dal Ministero della guerra;

b) al volontario per recarsi alla sede del corpo o di distaccamento dalla capitaneria del porto, o dal distretto militare, dal quale fu arruolato;

c) al militare per recarsi come testimone innanzi ad autorità giudiziaria militare, e pure come testimone presso un tribunale ordinario, in causa penale;

d) al militare per recarsi in licenza per la perdita di uno dei genitori, della moglie o di un figlio; per motivo di convalescenza nell'uscire dall'ospedale; per ritorno da una campagna di mare, che abbia durato *due anni.*

Gli assegnamenti per detta licenza s'intendono concessi entro i confini dello Stato, dovendo il militare provvedere del proprio, oltre i confini stessi, qualora egli sia per tale licenza autorizzato di recarsi all'estero;

e) al militare che si reca agli stabilimenti balneari, o ne ritorna pei soli giorni passati in viaggio;

f) al militare pel ritorno da licenza, uscendo dall'ospedale, o da casa di salute, quando però, dopo l'uscita medesima non abbia continuato a fruire di licenza;

g) al militare che, stando in congedo illimitato od in licenza in seguito a rassegna di rimando, debba comparire come testimone innanzi a tribunale militare.

Art. 50.

Inscritto di leva o volontario in attesa del postale dopo l'arruolamento.

All'inscritto di leva, o volontario, che, prima di raggiungere il corpo o distaccamento venne trattenuto in attesa della partenza del postale, spetta il soprassoldo dal giorno dell'arruolamento fino a giorno della partenza.

Tale soprassoldo non è dovuto quando l'individuo risiede nel posto dove fu arruolato, o resta in licenza attendendo la partenza del postale.

Art. 51.

Militare che ritorna da licenza avendone abusato.

Al militare in licenza con diritto a indennità di viaggio, non competono quelle per il ritorno allorquando vi sia eccesso di licenza non giustificato.

Art. 52.

Attendente che segue il suo capo.

In analogia al prescritto dal regolamento di disciplina, l'attendente, che segue l'ufficiale generale o superiore, ha diritto al soprassoldo e al trasporto personale senza bagaglio per i soli giorni di viaggio di andata e di ritorno, entro però i confini dello Stato.

All'ufficiale generale questo diritto è limitato per un solo attendente.

Eguali competenze spettano all'attendente, che segue il suo capo tanto nelle missioni di servizio, come quando lo accompagna entro lo Stato, per recarsi in luogo di cura.

Al Ministero è riservata la facoltà di concedere che l'ufficiale generale, o superiore che si reca in missione all'estero, o come addetto navale, possa condurre seco l'attendente.

Art. 53.

Soprassoldo, tappe, viaggi accelerati.

Il soprassoldo esclude il diritto alla razione viveri, alle competenze di bordo ed ai soprassoldi giornalieri della tabella *B* annessa al R. decreto 4 dicembre 1890. Il soprassoldo è sempre pagato per intiero.

Pur tuttavia nei viaggi superiori ai chilometri 350 di ferrovia, o chilometri 25 di via ordinaria determinati dall'art. 6° come tappa, il militare di bassa forza che, accelerando il viaggio, raggiunga la sua destinazione prima del tempo dovuto, conserva il diritto al soprassoldo corrispondente all'intero cammino percorso, ed è ammesso alla razione viveri dal giorno dell'arrivo, ove giunga nelle ore antimeridiane.

Nei viaggi inferiori ad una tappa sulla ferrovia, o sulla via ordinaria, è dovuto il soprassoldo quando il militare non abbia goduto della razione viveri.

Art. 54.

Brevi gite nel corso della giornata.

Nelle brevi gite indicate all'art. 1° al militare di bassa forza non spetta che il trasporto personale, con esclusione del soprassoldo, conservando per la giornata il diritto alla razione viveri, che sarà corrisposta in contanti, anche a quelli che la godessero in natura.

Art. 55.

Indennità bagaglio a drappelli.

Nei movimenti di cui all'art. 48, ai sott'ufficiali, che viaggiassero con drappelli di dieci o più persone, è corrisposto l'ammontare del trasporto bagaglio nella stessa quantità stabilita per i marinari.

Se nel foglio di via non è possibile indicare i nomi di tutti i militari componenti ciascun drappello, ciò deve essere fatto con apposito stato.

La competenza bagaglio è conteggiata individualmente e l'economia di ciascuna spedizione è portata in deduzione nella contabilità relativa.

Art. 56.

Richiami della bassa forza dalla licenza.

Al militare di bassa forza in licenza ordinaria, che è richiamato per ragioni di servizio, spetta il soprassoldo e il trasporto personale senza bagaglio.

Non è dovuto alcun assegno di viaggio al militare, che, dopo richiamato, sia autorizzato a tornare in licenza.

Nulla compete ai militari di bassa forza richiamati dalla licenza o per punizione, o per ordine generale che sospenda le licenze.

Art. 57.

Brevi viaggi su piroscafi, senza vitto.

I militari, che compiono brevi viaggi con i piroscafi del commercio, sui quali il vitto non è compreso nel prezzo di passaggio, hanno diritto al soprassoldo per ogni giornata trascorsa in viaggio.

Art. 58.

Indennità speciale per viaggi su linee di navigazione per le quali non vi siano convenzioni o tariffe.

Quando sui luoghi, o sul mare si toccano punti non contemplati dalle convenzioni o tariffe, e per le quali non sia possibile determinare la spesa di trasporto personale, viene corrisposta alla bassa forza l'indennità fissa di centesimi 10 per ogni chilometro di distanza, ragguagliata in base all'itinerario generale dello Stato.

Con tale indennità resta escluso il soprassoldo giornaliero.

Art. 59.

Quarantena. Lazzaretti.

Pei militari di bassa forza in contumacia su navi del commercio, continua il trattamento di navigazione e se sono ricoverati in un lazzaretto vi sono mantenuti a carico dello Stato.

Saranno presi provvedimenti speciali quando le circostanze lo esigono.

Art. 60.

Compenso chilometrico di trasferimento alla bassa forza con famiglia.

I sott'ufficiali, sottocapi, comuni, ammogliati o vedovi con prole, sono considerati in viaggio per trasferimento di residenza, anche quando si recano ad imbarcare su navi in disponibilità, o prossime a passare in disponibilità, ed in generale ogni qualvolta la destinazione abbia carattere di permanenza nel luogo, dove il militare è avviato.

Essendo il comandante del corpo R. equipaggi e quelli dei distaccamenti le sole autorità in grado di giudicare se la nuova destinazione del militare abbia il carattere suespresso, disporranno che al conto pel rimborso della spesa sia unito l'ordine di concessione dell'indennità chilometrica.

È considerato pure in viaggio per trasferimento di residenza il militare ammogliato, o vedovo con prole, quando si reca al domicilio eletto nello Stato dopo il suo collocamento a riposo, od in riforma.

Alla famiglia del militare di bassa forza, morto in attività di servizio, si applica quanto l'art. 23 dispone per le famiglie degli ufficiali.

Art. 61.

Accertamento del viaggio delle famiglie del militare di bassa forza.

Apposita attestazione, rilasciata dall'autorità rispettiva, dimostrerà il viaggio compiuto dal militare di bassa forza ammogliato, o vedovo con prole, trasferito di residenza.

Per il militare collocato a riposo, o riformato, questa attestazione sarà rilasciata dal sindaco del luogo dell'eletto domicilio.

Art. 62.

Trasferimento del militare ammogliato o vedovo con prole mentre è assente dalla residenza.

Il militare di bassa forza ammogliato, o vedovo con prole, trasferito di residenza mentre trovasi in licenza, in missione, o imbarcato, ha diritto alla indennità chilometrica di trasferimento dall'antica alla nuova residenza, tenuto presente il disposto dell'articolo precedente.

Art. 63.

Ricovero in ospedale all'es o.

Il militare di bassa forza ricoverato in uno spedale all'estero, è considerato come se fosse curato negli ospedali militari marittimi.

Uscito dall'ospedale, ha diritto alle competenze di viaggio per recarsi a destino.

Art. 64.

Aggregazione.

Il militare di bassa forza, che, per qualunque ragione di servizio si rechi nei luoghi, ove si trova la sede del corpo, di un distaccamento, o di distretto militare, deve essere preso in aggregazione, con diritto alla indennità pel solo viaggio di andata e ritorno.

Art. 65.

Indennità per miglioramento vitto.

È in facoltà del Ministero di accordare la indennità di cent. 40 al giorno a titolo di miglioramento vitto al militare di bassa forza, che, per ragioni di servizio, si rechi fuori della propria residenza in luogo ove non possa prendere parte al rancio giornaliero, e goda quindi della razione in contanti.

Saranno esclusi coloro che già godono dell'assegno di cen. 40 per lavori di scritturazione, o servizio d'ordinanza, di cui nel R. decreto 17 agosto 1882.

Istruzioni riguardanti gli operai avventizi.

Art. 66.

Trasferimento di residenza.

Gli operai avventizi, trasferiti di residenza, hanno diritto alle indennità ed ai mezzi di trasporto personale e del bagaglio, in chilog. 25 fissati dai §§ 41 e 43 delle istruzioni sul servizio del personale lavorante, in data 6 novembre 1880.

Art. 67.

Missioni.

Per le missioni, non esclusa quella pel taglio dei legnami, agli operai competono le indennità stabilite dalla tariffa pei sottocapi del corpo R. equipaggi, a senso del disposto dal § 46 delle citate istruzioni, oltre al trasporto del bagaglio in chilog. 40.

Art. 68.

Prove a bordo di navi.

L'operaio avventizio inviato a bordo di Regie navi in armamento, o riserva, per assistere a prove di qualunque genere, non ha diritto che alla razione viveri, in contanti, oltre alla mercede, sempre che la nave eseguisca le prove in moto.

In qualunque altra posizione della nave non è dovuta altra competenza all'infuori della mercede stessa.

L'operaio non cessa per questo di essere portato sul ruolo di presenza della direzione. Se destinato alla prove di macchina come fuochista, ha diritto a ricevere il vino ed acquavite nelle quantità stabilite per i fuochisti ordinari.

Roma, 2 luglio 1893.

Il Ministro
C. A. RACCHIA.

Segue Allegato **G** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036 e 15 agosto 1867, n. 3848). (Continuazione)

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — Comune	SEDE — Provincia	RENDITA ANNUA dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA ANNUA corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 — Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	DIFFERENZA — Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagata dagli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Legato Alzo Ignazio in	Caltagirone	Catania	11 31	3 39	7 92	»		»
17	Legato Asmundo, Paternò, Castelli Girolamo in	Catania	Id.	»	300 64	»	300 64		»
18	Fondazione Placido Messena ed Aron in	Id.	Id.	211 64	58 99	152 65	»		»
19	Fondazione Riggio Antonino e Francesco in	Id.	Id.	»	100 12	»	100 12		»
20	Beneficio Mirabella Concetta in . .	Nicosia	Id.	»	11 47	»	11 47		»
21	Beneficio Bonomi Giovanni in . .	Id.	Id.	»	9 18	»	9 18		»
22	Beneficio Camplone Antonino in .	Id.	Id.	»	6 37	»	6 37		»
23	Beneficio Giustolisi Pietro in .	Id.	Id.	»	6 12	»	6 12	1° gennaio 1892	»
24	Cappellania Rizzone Francesco in	Id.	Id.	»	19 12	»	19 12		»
25	Legato Nicosia Gaetano in . . .	Id.	Id.	»	7 65	»	7 65		»
26	Legato Indovino Francesco in . .	Id.	Id.	99 96	29 98	69 98	»		»
27	Eredità Camparato Filippo in . .	Id.	Id.	»	3 82	»	3 82		»
28	Legato Calmi Carlo in.	Abbiate Guazzone	Como	»	1 77	»	1 77		»
29	Cappellania della Beata Vergine del Rosario in	Annone Brianza	Id.	»	20 22	»	20 22		»
30	Causa pia Daelli Maddalena vedova Locatelli in	Aso	Id.	»	7 77	»	7 77		»

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico
(vedi *Gazzetta Ufficiale* dei 22, 23, 24 e 25 agosto 1873, n.i 197, 198, 199 e 200).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE				
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE			TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16 + 17	Credito del Fondo pel culto per *rate arretrate di rendita* depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto per *rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	100 65	100 65	»	13 28	13 28	87 37	42 77
»	»	»		»	»	»	»	»	7613 70
»	»	»	108 55	108 55	»	14 33	14 33	94 22	92 41
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2286 07
»	»	»	»	»	»	»	»	»	290 47
»	»	»	»	»	»	»	»	»	232 48
»	»	»	»	»	»	»	»	»	161 32
»	»	»	»	»	»	»	»	»	154 99
»	»	»	»	»	»	»	»	»	484 21
»	»	»	»	»	»	»	»	»	193 73
»	»	»	380 02	380 02	»	50 16	50 16	329 86	596 43
»	»	»	»	»	»	»	»	»	84 98
»	»	»	»	»	»	»	»	»	44 82
»	»	»	»	»	»	»	»	»	449 80
»	»	»	»	»	»	»	»	»	172 86

Segue Allegato **G** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell' Ente morale ecclesiastico soppresso — Comune	SEDE — Provincia	RENDITA ANNUA — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA ANNUA — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 — Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	DIFFERENZA — Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Legato Villa per due messe da morto in	Beregazzo	Como	»	1 50	»	1 50		»
32	Legato Tesi Carlo Antonio in Garbagnate Rota di	Bosisio		»	3 —	»	3 —		»
33	Legato Negroni Antonio in . . .	Cantù	Id.	»	117 60	»	117 60		»
34	Legato Vella con tre uffici con messa da morto in	Castelnuovo Bazente	Id.	»	1 50	»	1 50		»
35	Legato Filippini Francesco . . .	Cugliate	Id.	»	3 —	»	3 —		»
36	Legato Sartorio Giovanni in . .	Domenza	Id.	»	9 20	»	9 20		»
37	Cappellania Della Rovere in . .	Grandola	Id.	»	1 50	»	1 50		»
38	Legato Cristofaretti Marta nella parrocchiale di	Maccagno Superiore	Id.	»	3 —	»	3 —	1° gennaio 1893	»
39	Legato Viganoni Giovanni Battista in	Magreglio	Id.	70 28	21 08	49 20	»		»
40	Legato Fiorani Ambrogio . . .	Id.	Id.	86 75	26 02	60 73	»		»
41	Legato Balzeri Marta in	Id.	Id.	0 19	0 06	0 13	»		»
42	Legato Viganoni Carlo in . . .	Id.	Id.	7 26	2 17	5 09	»		»
43	Legato Casanova Giovanni in . .	Id.	Id.	11 99	3 59	8 40	»		»
44	Legato Cornalba Giovanna vedova Riva, nell'Oratorio di S. Rocco di Monticello in	Olgiate Molgora	Id.	»	33 —	»	33 —		
45	Legato Sprealico Maria vedova Villa in	Rancio di Lecco	Id.	»	36 —	»	36 —		»

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	33 37
»	»	»	»	»	»	»	»	»	66 75
»	»	»	»	»	»	»	»	»	588 —
»	»	»	»	»	»	»	»	»	33 37
»	»	»	»	»	»	»	»	»	66 74
»	»	»	»	»	»	»	»	»	204 67
»	»	»	»	»	»	»	»	»	33 37
»	»	»	»	»	»	»	»	»	66 75
»	»	»	100 58	100 58	»	13 27	13 27	87 31	490 75
»	»	»	124 16	124 16	»	16 38	16 38	107 78	605 76
»	»	»	0 26	0 26	»	0 03	0 03	0 23	1 40
»	»	»	10 40	10 40	»	1 37	1 37	9 03	50 51
»	»	»	17 17	17 17	»	2 26	2 26	14 91	83 57
»	»	»	»	»	»	»	»	»	734 10
»	»	»	»	»	»	»	»	»	800 83

Segue Allegato **G** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °/o - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Legato Toni Marta nella parrocchiale di	Rezzonico	Como	»	3 —	»	3 —		»
47	Legato Pesce Gaetano in. . . .	Foggia	Foggia	»	80 58	»	80 58		»
48	Cappellania di S. Omobono in. .	Cesena	Forlì	153 55	46 06	107 49	»		»
49	Beneficio di S. Giuseppe nella Cattedrale di	Forlì	Id.	»	10 99	»	10 99		»
50	Beneficio del SS. Crocifisso nella Chiesa del Carmine in (1). .	Id.	Id.	32 36	9 71	22 65	»		»
51	Legato Zanchi Lucia nella Cattedrale di	Saludecio	Id.	»	5 74	»	5 74		»
52	Legato Giannei Simone nella parrocchiale di Mileto in . . .	Id.	Id.	»	5 58	»	5 58		»
53	Legato Ferrari nella parrocchiale di	Suzzara	Mantova	»	45 —	»	45 —	1° gennaio 1893	»
54	Legato Cassata in	Barcellona	Messina	»	11 48	»	11 48		»
55	Beneficio Basile Placido in . . .		Id.	»	11 48	»	11 48		»
56	Cappellania Barbaro Flavia . . .	Id.	Id.	»	4 50	»	4 50		»
57	Legato Tedesco Francesco in . .	Id.	Id.	»	114 75	»	114 75		»
58	Legato Zampini Michele in . . .	Montalbano	Id.	»	3 06	»	3 06		»
59	Beneficio Miraglietta in	Piraino	Id.	»	4 59	»	4 59		»
60	Beneficio Scarfisi Caterina . . .	Id.	Id.	»	9 42	»	9 42		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 142 dell'allegato *C* annesso al R. decreto 21 maggio 1871 n. 396 (serie 2a).

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	66 73
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2040 68
»	»	»	2019 92	2019 92	»	266 63	266 63	1753 29	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2[illegible]9 47
»	30 01	45 30	498 30	573 61	3 99	65 78	69 77	503 84	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	145 36
»	»	»	»	»	»	»	»	»	141 31
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1001 02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	290 72
»	»	»	»	»	»	»	»	»	290 73
»	»	»	»	»	»	»	»	»	100 12
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2906 04
»	»	»	»	»	»	»	»	»	77 47
»	»	»	»	»	»	»	»	»	116 24
»	»	»	»	»	»	»	»	»	238 56

Segue Allegato **G** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866 n. 3036

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE del' Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Beneficio Marino Rosario in . .	Piraino	Messina	»	8 42	»	8 42		»
62	Beneficio Marino Lucio in . . .	Id.	Id.	»	15 30	»	15 30		»
63	Comunia ricettizia di S. Maria Aracœli in (1)	S. Marco	Id.	»	36 85	»	36 85		»
64	Opera pia Meazzo nella parrocchiale di	Bremblo	Milano	»	13 28	»	13 28		»
65	Causa pia Vidiserta nella parrocchiale di	Id.	Id.	»	37 52	»	37 52		»
66	Legato Bonomi Girolamo nella parrocchiale di.	Gallarate	Id.	»	46 08	»	46 08		»
67	Legato Mazzucchelli Anna Maria nella parrocchiale di . . .	Id.	Id.	»	19 50	»	19 50	1° gennaio 1893	»
68	Beneficio di S. Antonio Abate in .	Maleo	Id.	»	15 81	»	15 81		»
69	Legato Ammiti in	Id.	Id.	»	11 15	»	11 15		»
70	Legato Appiani Casati Croto e Bet Dux in San Sebastiano di. .	Milano	Id.	»	112 50	»	112 50		»
71	Legato Consonni in San Filippo Neri di	Id.		»	81 —	»	81 —		»
72	Legato Re Teresa in S. Macario di	Semarate		»	6 —	»	6 —		»
73	Legato Brambilla Giuseppe in . .	Trezzo sull'Adda	Id.	»	6 91	»	6 91		»
74	Legato Belloni Francesco nella parrocchiale di.	Vanzago	Id.	»	2 13	»	2 13		»
75	Legato Ferrario La Marmora e Duplon La Marmora in S. Sebastiano di.	Biella	Novara	»	18 —	»	18 —		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 21 dell'allegato *K* annesso al R. decreto 8 novembre 1878 n. 4613 (serie 2ª).

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE				
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE			TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16 + 17	Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0[0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»		»	»	»	»	»	»	»	213 24
»	»	»	»	»	»	»	»	»	387 47
»	»	»	»	»	»	»	»	»	872 53
»	»	»	»	»	»	»	»	»	295 42
»	»	»	»	»	»	»	»	»	834 63
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1025 05
»	»	»	»	»	»	»	»	»	433 78
»	»	»	»	»	»	»	»	»	382 29
»	»	»	»	»	»	»	»	»	248 03
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2502 56
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1801 84
»	»	»	»	»	»	»	»	»	133 47
»	»	»	»	»	»	»	»	»	174 99
»	»	»	»	»	»	»	»	»	53 94
»	»	»	»	»	»	»	»	»	400 42

(Continua).

IL MINISTRO

di Agricoltura, Industria e Commercio

Vista la legge 2 luglio 1891 n. 386 (serie 4ª);

Ritenuto che nel comune di Grandola è apparsa la cocciniglia del gelso (*Diaspis pentagona*);

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Como, presa nella tornata del 28 luglio 1893;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1891 e le annesse istruzioni;

Decreta:

Art. 1. Le disposizioni emanate col ministeriale decreto 17 dicembre 1891 per altri proprietari di gelsi infetti dalla cocciniglia appartenenti alla provincia di Como, sono estese ai proprietari di Grandola.

Art. 2. Il sindaco del comune suddetto notificherà ai rispettivi amministrati la presente disposizione e ne curerà d'ufficio l'esecuzione durante il mese di marzo, previa notificazione a mezzo del messo comunale, quando i proprietari non abbiano applicata la cura durante l'inverno ed in ogni caso non più tardi del mese di febbraio.

Art. 3. Al sindaco di Grandola è fatto obbligo di portare a conoscenza dei propri amministrati, a mezzo di apposito avviso, le istruzioni annesse al ministeriale decreto 17 dicembre 1891.

Il Prefetto di Como è incaricato di vigilare per la scrupolosa osservanza del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 agosto 1893.

Per il Ministro: N. MIRAGLIA.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

Colle norme prescritte dal regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di filosofia del diritto nella Regia Università di Catania.

Le domande in carta bollata da L. 1,20 e i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 30 dicembre 1893.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Le pubblicazioni dovranno essere in numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 19 agosto 1893.

Il Direttore capo della Divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

2

Collegio Reale delle fanciulle in Milano

CONSIGLIO DI VIGILANZA

Avviso di concorso

Nel Collegio Reale delle fanciulle in Milano, è aperto il concorso al posto vacante di maestra, coll'annuo stipendio di L. 1600, oltre il vitto e l'alloggio, per cui si dovranno rilasciare all'Amministrazione dell'Istituto L. 350 annue.

Il concorso è per titoli e per esame, e rimane aperto fino al giorno 20 del p. v. settembre.

L'esame, che consisterà in una lezione pratica d'insegnamento, avrà luogo, a tempo indicato, nella sede dell'Istituto stesso.

Le aspiranti dovranno presentare a questo Consiglio di vigilanza la loro istanza in carta da bollo da cent. 50, corredandola dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

1. Fede di nascita;
2. Attestato medico di sana costituzione;
3. Fedina criminale;
4. Certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del comune in cui l'aspirante ebbe dimora negli ultimi anni;
5. Attestato degli studi percorsi, e diploma di abilitazione all'insegnamento per le scuole elementari di grado superiore;
6. Attestato comprovante i servizi per avventura prestati precedentemente, e tutti quegli altri documenti che la ricorrente crederà opportuno di aggiungere nel proprio interesse.

Si avvertono le aspiranti che, a termini dell'art. 36 dello statuto organico per i Reali Educatori femminili, approvato con R. decreto 6 febbraio 1890 n. 7085 « a parità di merito sono preferite quelle che fecero i loro studi in una scuola normale regia o pareggiata ».

La nomina è fatta per decreto ministeriale per un anno di prova, salvo la conferma del posto in base al risultato di tale esperimento.

La prescelta dovrà uniformarsi interamente, secondo il vigente regolamento, alle discipline interne dell'Istituto.

Oltre l'obbligo dell'insegnamento alla classe che le verrà affidata, essa avrà quello di cooperare colle istitutrici nelle incumbenze educative anche nei giorni di vacanza per le scuole.

Le concorrenti indicheranno con esattezza nella domanda il rispettivo domicilio.

La prescelta dovrà assumere il suo ufficio il giorno 15 ottobre pross. vent.

Milano, 10 agosto 1893.

Il Presidente
GIULIO BIANCHI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 25 agosto 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	1¦2 coperto	—	30 4	16 7
Domodossola	3¦4 coperto	—	27 5	16 0
Milano	3¦4 coperto	—	31 9	18 8
Verona	sereno	—	35 3	24 3
Venezia	1¦2 coperto	calmo	32 3	21 2
Torino	sereno	—	29 2	18 8
Alessandria	1¦4 coperto	—	32 1	18 6
Parma	1¦4 coperto	—	33 6	21 1
Modena	1¦4 coperto	—	34 9	21 9
Genova	3¦4 coperto	calmo	28 8	23 2
Forlì	sereno	—	34 9	23 9
Pesaro	sereno	calmo	31 3	22 4
Porto Maurizio	1¦2 coperto	calmo	29 9	21 1
Firenze	coperto	—	34 0	20 7
Urbino	sereno	—	32 8	19 6
Ancona	sereno	calmo	34 6	26 4
Livorno	1¦4 coperto	calmo	29 2	21 5
Perugia	sereno	—	33 6	21 9
Camerino	sereno	—	31 8	21 9
Chieti	sereno	—	29 6	19 0
Aquila	—	—	—	—
Roma	sereno	—	31 2	19 2
Agnone	sereno	—	29 0	20 9
Foggia	—	—	—	—
Bari	sereno	calmo	27 0	19 3
Napoli	sereno	calmo	30 6	23 3
Potenza	sereno	—	27 1	15 9
Lecce	sereno	—	29 8	19 0
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	30 9	20 5
Reggio Calabria	sereno	calmo	28 2	23 5
Palermo	sereno	calmo	32 3	20 7
Catania	sereno	calmo	31 2	22 2
Caltanissetta	sereno	—	29 5	21 0
Siracusa	sereno	calmo	31 6	22 9

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 25 agosto 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì	761,3
Umidità relativa a mezzodì	35
Vento a mezzodì	Ovest debole.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado	Massimo 33°,6
	Minimo 19°2

Pioggia in 24 ore: — —

Li 25 agosto 1893.

In Europa pressione alta intorno alla Bretagna, bassa specialmente intorno alla Finlandia. Brest 772; Parigi 770: Zurigo 768; Atene 759; Pietroburgo 750.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso da tre a un mill. dal Nord al Sud; qualche leggero temporale con pioggiarelle al o estremo Nord; venti deboli o calma; temperatura elevata.

Stamane: cielo qua e là nuvoloso al Nord, sereno altrove; venti debolissimi o calma, barometro da 761 a 762 millimetri sul versante Adriatico, a 763 in Sicilia, a 764 in Sardegna.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli specialmente intorno al ponente al Sud, del 4° quadrante al Nord; cielo qua e là nuvoloso con qualche temporale nel continente.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COSTANTINOPOLI, 24 — Le provenienze da Odessa vengono sottoposte a cinque giorni di quarantena e quelle dalla Tunisia a dieci giorni.

L'Agenzia di Costantinopoli dichiara infondata la voce corsa che sia scoppiato il cholera a Costantinopoli.

BERLINO, 24 — I giornali tedeschi annunziano che due figlie del battelliere Pinnow, il cui battello è ormeggiato nel porto a settentrione di Berlino, sono state trasportate all'Ospedale, perchè colpite da cholera e che è stato constatato trattarsi di cholera asiatico.

Manca però la conferma ufficiale di tale notizia.

LONDRA, 24 — La Banca d'Inghilterra ha elevato lo sconto al 5 per 100.

LIBAU, 24 — La Famiglia imperiale russa è qui arrivata stamane.

SCHWEERIN, 24 — L'Imperatore Guglielmo è qui giunto stamane.

PORTOFERRAIO, 24. — Il Re invitò a pranzo il sindaco, il sottoprefetto ed il comandante del porto.

Stasera una numerosissima dimostrazione con barche e due musiche circondò il *Savoja* acclamando calorosamente il Re, ed i principi, che comparvero sul ponte a ringraziare.

Il Re elargì lire mille a favore della Congregazione di Carità.

Il *Savoja* ripartì alle ore 10 pom. per Spezia.

SPEZIA, 25. — E' giunto il *yacht* reale *Savoja*, con a bordo il Re, il Principe di Napoli ed il Principe Enrico di Prussia.

I forti e le Regie navi fanno le salve. Le navi in rada hanno alzato la grande gala di bandiere.

Il *Savoja* si è ormeggiato sulla boa centrale.

SPEZIA, 25. — Alle ore otto ant. al segnale dato dal *yacht* reale *Savoja*, accompagnato da due colpi di cannone, le batterie di Maralunga, Sebenello, Calafornace e tutte le altre con fronte a mare, eseguiscono tiri di bersaglio.

Il Re ed i Principi assistono dal *Savoja*.

SPEZIA, 25. — Dopo il tiro al bersaglio, eseguito dalle batterie prospicienti sul mare il Re ed i Principi scesero dal *Savoja* e si recarono al balipedio di Muggiano a visitare le piastre di corazzatura e poscia a Maralunga ed al Varignano per visitarvi la scuola dei telegrafisti.

SPEZIA, 25. — Il Re ed i Principi ritornati sul *Savoja* alle ore 1,40 pom. si recarono nel R. Arsenale, dove sbarcarono presso il ponte, fra le due darsene e furono ossequiati dalle autorità civili e militari.

Indi visitarono la corazzata *Sardegna* e la vasca dei modelli.

SPEZIA, 25. — Il Re ed i Principi visitarono l'Arsenale e poscia attraversarono la città in vettura, vivamente acclamati, recandosi alla stazione, donde il Principe Enrico è partito per la Germania.

La città è pavesata.

SPEZIA, 25. -- Sono giunte le RR. navi *Re Umberto*, *Aretusa* ed *Urania*.

GAETA, 25. — Si è chiuso lo svolgimento del secondo tema delle manovre navali.

Tutte le navi rimasero immuni, solo la torpediniera *118 S* ebbe una lieve lesione alla scafo.

Le navi si preparano allo svolgimento del terzo tema.

SPEZIA, 25. — Il treno reale, partito dall'arsenale col Re e coi Principi, ha proseguito per Monza.

Stamane ebbero luogo esperimenti col battello sottomarino Pullino ai quali prese parte il principe Enrico di Prussia.

Gli esperimenti dettero ottimi risultati.

GENOVA, 25. — Il principe Enrico di Prussia è partito per la Germania.

Il Re ed il Principe di Napoli partiranno domani per Monza.

NAPOLI, 25. — Nella scorsa notte la fanteria e la cavalleria perlustrarono le strade.

Sono arrivati reggimenti di cavalleria e di fanteria da Nola, Aversa, Caserta e Salerno.

Lo sciopero dei cocchieri continua. La circolazione dei tram e degli omnibus è sempre sospesa. I negozi sono chiusi.

NAPOLI, 25. — Fino a mezzogiorno non vi è stato nessun incidente. Nelle principali vie vi è il consueto movimento di pedoni. Però continua la sospensione della circolazione di tutte le vetture, dei tram e degli omnibus.

Stanotte furono operati oltre duecento arresti.

NAPOLI, 25. — Gruppi di tumultuanti ricominciano a formarsi come ieri e vanno rompendo i fanali e le mostre nelle vie dei quartieri eccentrici, subito sciolti da drapelli di fanteria e di cavalleria che percorrono in tutti i sensi la città. Ovunque appaiono i carabinieri e le guardie municipali e di finanza sono accolte con fischi da attruppamenti formantisi e riformantisi in Toledo ed al Largo di San Ferdinando.

Lo sciopero delle vetture continua.

NAPOLI, 25. — Nessun altro tumulto.

La guarnigione fu portata a 12 mila uomini. I soldati bivaccano sulle piazze principali, di cui gli sbocchi sono custoditi dalle truppe di cavalleria.

Alle 5 pom. fu sciolto un assembramento al Largo San Ferdinando. Alcuni arresti.

La città è tranquilla.

EINSIEDELN (Svizzera), 24. — Stamane, nella chiesa dell'Abbazia un litografo tedesco tirò una revolverata contro un Abate, mentre questi celebrava la messa.

L'assassino poscia si suicidò.

Il sacerdote rimase illeso.

La chiesa fu immediatamente chiusa.

Tale fatto accaduto alla presenza di una folla considerevole produsse grande impressione.

AJACCIO, 25. — Un gruppo di dimostranti fece una dimostrazione dinanzi al Consolato Italiano, tentando di toglierne lo stemma.

Intervenne la polizia che li disperse.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 25 agosto 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
luglio 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1.a grida		— —	93,50 93,45		— —	
			2.a grida	93,47 1[2 93,45	93 46 1[4			— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —	
aprile 93	—	—	detta 3 0[0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	2.a grida		— —			60 —	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			103 95	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			92 —	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0[0		— —			103 85	
giugno 93	—	—	» Rothschild		— —			106 —	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
luglio 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —	
aprile 93	500	500	» 4 0[0 1.a Emissione		— —			445 —	
»	500	500	» 4 0[0 2.a a 8.a Emissione		— —			442 —	
giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —	
aprile 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			410 —	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			493 —	
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			496 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
luglio 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			631 —	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			514 50	
luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
aprile 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
agosto 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1240 —	ex divid. L. 20 —
genn. 93	1000	1000	» » Romana		— —			400 —	
luglio 93	300	300	» » Generale		— —			285 —	
genn. 90	500	450	» » di Roma		— —			300 —	
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			15 —	
ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			125 —	
luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —			425 —	
	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —	
genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
aprile 93	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			742 —	
luglio 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1102 —	
genn. 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —			222 —	
luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —	57 1[4		— —	
» 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			130 —	
genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
» 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			305 —	
» 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	214 214 1[2		— —	
genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			308 —	
» 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			130 —	
» 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			202 —	
» 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			23 —	
» 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			225 —	
» 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			36 —	
»	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			— —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
luglio 93	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			75 —	
»	250	125	» Fondiarie Vita		— —			235 —	
			Obbligazioni diverse.						
luglio 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89		— —			297 —	
» 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)		— —			— —	
» 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			464 —	
aprile 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			356 —	
»	250	250	» » 4 0[0		— —			164 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			510 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			313 —	
luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
aprile 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0		— —			— —	
»	300	300	» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —	
luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)		— —			240 —	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

24 agosto 1893.

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 93 777
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 91 607
Consolidato 3 0[0, nominale . . . . . . » 59 937
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . » 58 637

Il Vice Presidente, ff. di Presidente: R. TITTONI.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		110 40
	Parigi	Chèques	1.1 02 1/2	
4	Londra	90 giorni		27 91
	»	60 giorni		
	»	Chèques	28 10	
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Chèques		

Risposta dei premi . . . . } 29 agosto
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ENRICO SAMBUCETTI

Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1893.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	94 70
» 3 0[0	60 —
Obbl. Beni Eccl. 5 0[0	— —
Prest. Rotschild 5 0[0	106 —
Ob. città di Roma 4 0[0	440 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	433 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	486 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	491 —
Az. Fer. Meridionali	655 —
» » Mediterraneo	525 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1270 —
» » Romana	400 —
» » Generale	300 —
» Banco di Roma	300 —
Az. Banca Tiberina	15 —
» » In. e Com. (an.)	175 —
» » » Certif.	— —
» » » n. liber.	— —
» Soc. Cred. Mobil.	440 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	760 —
» » Acqua Marcia	1100 —
» » Condot. d'ac.	248 —
» » Gen. Illumin.	300 —
» » Tramway Om.	218 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	135 —
» » Immobiliare	62 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	220 —
» » Mat. Later.	140 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	320 —
» » Metallurgica Italiana	130 —
» » della Piccola Borsa	202 —
» » Caoutchouc	23 —
» » An. Piem. di Elettr.	220 —
» » Risanamen.	42 —
» » Cr. Ind. Ed.	— —
» » Fondiar. incendi	75 —
» » Fond. Vita.	235 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	356 —
» » » 4 0[0	164 —
» » Ferroviarie	300 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	240

TOMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.